



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



**OGGETTO: Personale Polizia di Stato in servizio alle Sezioni di P.G.
Mancato riconoscimento indennità di amministrazione.**

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

segreteria nazionale@silp.cgil.it

ROMA

Da tempo il personale delle Sezioni di P.G., la cui situazione giuridica post adozione del c.p.p. e norme di attuazione del 1989 non è più stata normata né valutata, ha "denunciato" in varie sedi di essere comandato ed utilizzato in mansioni non proprie e, comunque, estranee ai compiti istituzionali e ai dettami posti dal legislatore nell'istituire le Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica:

- il Dipartimento della P.S., interessato più volte da varie sigle sindacali anche di questa provincia, non ha mai preso posizione e si è guardato bene da qualsiasi iniziativa volta anche solo a riscontrare o approfondire quanto "denunciato";

- le attività e le mansioni svolte dal personale di P.G., vuoi presso le segreterie dei Pubblici Ministeri o nelle altre articolazioni degli Uffici giudiziari (Ufficio Definizioni Indagini Preliminari, Ufficio Udienze, Centro Intercettazioni Telecomunicazioni, etc...), sono le medesime per le quali al personale amministrativo giudiziario viene riconosciuta e attribuita l'indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988 n.221;

- questa anomalia è stata oggetto di diverse iniziative: nel 2006 (ricorso numero 8126, in cui un sottufficiale dell'Arma aveva presentato gravame avanti al TAR del Lazio contro il Ministero della Giustizia, della Difesa e dell'Interno per essere stato applicato presso il Casellario Giudiziale di Roma); nel 2009 (ricorso numero 11015, sempre avanti al TAR del Lazio da parte di un sottufficiale della Guardia di Finanza per essere stato applicato presso il Consiglio di Stato).

I Giudici amministrativi si erano espressi positivamente sulla corresponsione dell'indennità al personale di polizia giudiziaria (la configurabilità della corresponsione dell'indennità in parola è stata ritenuta spettante in tutti i casi in cui i soggetti, anche se appartenenti ad altra amministrazione, siano impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale cfr. Consiglio di Stato Sez.IV, 21 giugno 2007, n.3404);

- di assoluto rilievo, quanto stabilito dai giudici nei due ricorsi in ordine al divieto di cumulo di cui all'art. 3, comma 63° della l. n. 537/1993, ovvero alla corresponsione della indennità giudiziaria unita al percepimento dell'indennità di polizia ex art. 43 L. 121/81. Infatti, i Giudici sostengono che è ormai orientamento consolidato quello di ritenere che l'emolumento di polizia non ha carattere accessorio e non è un'indennità nonostante il nome, ma costituisce parte integrante della retribuzione. Pertanto non si applica il divieto di cumulo tra la detta "indennità" e quella giudiziaria;



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



- a dicembre 2018, il TAR del Lazio si è espresso sempre favorevolmente al ricorso numero 2271 presentato nel 2010 da ben 15 appartenenti alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Brescia;

- si cita la Circolare 21 novembre 2002 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto l'Utilizzazione di personale proveniente da altre amministrazioni o enti perché, al primo capoverso di pagina 2, recita: "*A tal fine occorre richiamare la consolidata giurisprudenza secondo la quale detta indennità spetta ove ricorra la semplice situazione di fatto dello svolgimento della prestazione lavorativa presso le cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari per mansioni ordinariamente svolte dal personale amministrativo in organico. Per tale ragione, il personale di polizia giudiziaria non deve essere utilizzato per compiti diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l'assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria*", a firma del Capo Dipartimento Nicola Cerrato.

Ciò detto, rappresentando che è parere largamente condiviso che sia quantomeno utile e necessario notificare al Ministero della Giustizia e a quello dell'Interno, da parte di ciascun dipendente in servizio presso le Sezioni di P.G., istanza nominativa di corresponsione dell'indennità in parola per interrompere i termini di prescrizione previsti dalla legge, per quanto esposto si ritiene opportuno un intervento della Segreteria Nazionale SILP CGIL presso il Dipartimento della P.S. e, nelle forme ritenute percorribili, con il Ministero della Giustizia.

Da quanto consta, appare di cristallina evidenza che l'indicata indennità di amministrazione spetti anche a tutti i dipendenti Polizia di Stato in servizio presso le Procure della Repubblica, personale che, non solo vive forme sempre più pressanti e diffuse di impiego in funzioni difformi da quelle istitutive delle Sezioni di PG, ma non vede nemmeno riconosciuta una indennità al contrario attribuita al personale dell'amministrazione di giustizia.

Venezia, 24 aprile 2019

**LA SEGRETERIA REGIONALE
SILP CGIL VENETO**